

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1563}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTELLA, SANZA, SILVESTRI, LAMORTE, TASSONE,
GIULIARI, LICHERI, CIANNAMEA, QUATTRONE**

Presentata il 23 giugno 1977

**Collocamento fuori ruolo di insegnanti elementari e loro
utilizzo presso gli uffici scolastici provinciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa dell'ampio decentramento attuato dal Ministero della pubblica istruzione, gli uffici scolastici provinciali si trovano in condizioni di estremo disagio, poiché gli organici sono insufficienti, risalendo al 1971, ed in molti casi non sono totalmente coperti da personale amministrativo.

Si è soffermato alle deficienze più acute con il distacco di personale docente e non docente, che da circa due anni viene utilizzato negli uffici periferici per il disbrigo delle pratiche più diverse.

Poiché le insufficienze degli organici non saranno colmate in tempi ragionevolmente brevi, si pone la necessità di rendere definitiva la posizione di distacco del personale attualmente utilizzato.

Per quanto riguarda i maestri elementari, l'amministrazione della pubblica istruzione si è già avvalsa della positiva esperienza della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, per cui riproponendosi la riapertura dei termini dell'art. 8 della predetta legge si ritiene di fornire uno strumento idoneo a risolvere i più impellenti problemi dell'amministrazione periferica dalla pubblica istruzione.

Considerato che la presente proposta di legge permette di non sciupare l'esperienza e la qualificazione professionale di personale già presente di fatto negli uffici scolastici provinciali e, nello stesso tempo, non comporta oneri troppo elevati per la spesa pubblica (trattandosi di non molti casi), si confida nella sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti assegnati ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, aumentati dell'80 per cento rispetto alle dotazioni originarie, sono conferiti ad insegnanti elementari appartenenti al ruolo normale di ciascuna provincia.

Il Ministero della pubblica istruzione disciplinerà con propria ordinanza le modalità di presentazione della domanda da parte degli interessati; sarà data, in ogni modo, precedenza assoluta agli insegnanti del ruolo normale in atto comandati presso i Provveditorati agli studi ai sensi della circolare del Ministero medesimo n. 36 del 10 febbraio 1976.

ART. 2.

Sono disponibili sia i posti della precedente dotazione attualmente scoperti per morte, collocamento a riposo o ritorno all'insegnamento dei maestri precedentemente collocati fuori ruolo, sia i posti determinati dall'aumento dell'80 per cento previsto dall'articolo precedente.

ART. 3.

Agli insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo continuerà ad essere corrisposto il trattamento giuridico ed economico del ruolo magistrale; per quanto riguarda l'orario e gli altri doveri di ufficio si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

ART. 4.

Gli insegnanti elementari collocati fuori ruolo per effetto della presente legge saranno utilizzati in mansioni proprie della qualifica degli impiegati di concetto e del futuro corrispondente livello funzionale.

ART. 5.

I posti risultati scoperti nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari a seguito del comando disciplinare dalla presente legge saranno conferiti con immissione nel ruolo normale degli insegnanti appartenenti al ruolo in soprannumero.